



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Giunta Com.le N. 92

OGGETTO: APPROVAZIONE INVITO AL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER LA GESTIONE PER IL PERIODO 1/6/2024-30/05/2029 CON POSSIBILE PROROGA AL 2034 DELLA PISCINA COMUNALE DI LAVIS ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA.

L'anno 2024 addì **26** del mese di **MARZO** alle ore, **17.30** in modalità **mista**, ai sensi dell'art. **51 bis** della **L.R. 2/2018** e s.m., a seguito di regolare convocazione da parte del Sindaco, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

All'appello risultano i **signori**:

Cognome Nome	Carica	Presenti
Brugnara arch. Andrea	Sindaco	SI
Caracristi Isabella	Assessore	SI
Castellan Franco	Assessore	SI
Fabbro Andrea	Assessore	SI
Paolazzi Luca	Assessore	SI
Pasolli Caterina	Assessore	AG

Partecipa il Segretario Generale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. BRUGNARA ARCH. ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Relazione di pubblicazione
(Art. 183 del Codice degli enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **28/03/2024** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Certifico inoltre che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto comunale, è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

Addì, 28/03/2024

IL SEGRETARIO
GENERALE
Carlini dott. Mariano

OGGETTO: APPROVAZIONE INVITO AL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER LA GESTIONE PER IL PERIODO 1/6/2024-30/05/2029 CON POSSIBILE PROROGA AL 2034 DELLA PISCINA COMUNALE DI LAVIS ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA.

PREMESSO CHE:

Il relatore, Vicesindaco Luca Paolazzi, comunica quanto segue:

per la gestione della piscina comunale di cui è in fase di conclusione la ristrutturazione vi è la possibilità affidarla, ai sensi dell'art. 30 della L.P. 4/2016, ad una associazione sportiva attiva nel settore della promozione del nuoto, considerando che l'amministrazione viste le caratteristiche della struttura intende indirizzare la stessa verso l'avvio al nuoto dei giovanissimi e per lo svolgimento di corsi di nuoto e come attività parallela quella dello svolgimento di ginnastica anche riabilitativa in acqua, con un rilievo di tipo commerciale limitato, sia per la capienza della struttura sia per gli introiti potenzialmente derivanti dall'eventuale attivazione di un servizio bar.

Il relativo avviso è stato approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 55 di data 29/02/2024.

La ricerca era finalizzata all'affidamento di un servizio che si riteneva senza rilevanza economica e pertanto affidabile con le procedure che esulano dalla normativa sui contratti pubblici come previsto dall'art. 30 della l.p. 4/2016. In tale prospettiva era stata limitata la platea dei soggetti affidatari alle sole associazioni sportive dilettantistiche, ritenendo di affidare la struttura ad un soggetto che la utilizzi per le proprie attività ma senza ricavarne un reddito, anche perché vi è un notevole contributo alla spesa derivante dalla messa a disposizione di acqua ed energia da parte del Comune.

L'avviso ha destato molto interesse anche da parte di società sportive dilettantistiche, che hanno però fatto notare che la loro esclusione dall'affidamento non è conforme alle previsioni dell'art. 30 della L.p. 4/2016.

Si ritiene che l'amministrazione possa scegliere a quale tipo di soggetto affidare la gestione dato che la norma citata afferma la possibilità di affidarla ai soggetti, ma non che tutte le categorie elencate devono essere invitate. Vero è però che questa scelta risulta implicita e non esplicitamente motivata e quindi si potrebbe prestare a contestazioni.

Inoltre, l'intendo di affidare un servizio per cui tutti i proventi restino a finanziare la gestione della struttura e non portino a realizzare degli avanzi che una società potrebbe usare per finanziare anche attività altrove, pur mantenendo la caratteristica di società onlus, non risulta nel bando sufficientemente esplicitato.

La prima condizione potrebbe portare ad un contenzioso con le società sportive eventualmente escluse che comporterebbe in ogni caso un dilazionamento dei tempi rispetto alla decorrenza del 01/06/2024 prevista, si ritiene pertanto di agire in autotutela annullando l'avviso e procedendo immediatamente alla pubblicazione di un nuovo avviso in cui potrà

essere meglio esplicitata la condizione per cui i proventi della gestione debbano restare a copertura dei costi della stessa, ad ulteriori investimento o residualmente alla riduzione dei costi per l'utenza, con una utilità per il soggetto gestore, solo di avere una struttura disponibile per l'esercizio delle proprie attività in via prioritaria e non esclusiva, ma senza assumere una rilevanza economica, che porterebbe alla necessità di cambiare radicalmente la procedura di affidamento, tenendo conto della normativa in materia di contratti pubblici.

Tutto ciò premesso si propone quindi l'annullamento in via di autotutela della propria precedente deliberazione

Considerato che i tempi sono comunque ristretti ed è quindi utile una pubblicazione immediata della richiesta, si richiede l'immediata eseguibilità del provvedimento e la motivazione di questa richiesta.

LA GIUNTA COMUNALE

Ascoltata la relazione;

Visto l'art. 21 novies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.;

Riconosciuta la presenza dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto in presenza di elementi che potrebbero far dichiarare lo stesso illegittimo per violazione di legge e/o per abuso di potere sulla base di una carenza o illogicità di motivazione.

Attesa la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, in quanto atto non riservato alla competenza del Consiglio, del Sindaco o delle figure dirigenziali dell'ente;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25/10/2018;

Visto il D.U.P. 2024 - 2026 approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 04/10/2023.

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024 - 2026 ed il bilancio di previsione 2024 - 2026, approvati con deliberazione consiliare n. 47 del 27.12.2023.

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 395 di data 06.12.2023 con la quale sono stati approvati gli schemi della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2024 - 2026, del bilancio di previsione 2024 - 2026 e relativi allegati e della nota integrativa al bilancio di previsione 2024 - 2026.

Visto il P.I.A.O. 2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 106 di data 30/03/2023;

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. di annullare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 novies della legge 241/1990, per quanto espresso in premessa **l'INVITO AL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER LA GESTIONE PER IL PERIODO 1/6/2024-31/05/2029 con possibile proroga fino al 30/05/2034 DELLA PISCINA COMUNALE DI LAVIS, ad associazione sportiva aderente alla Federazione Italiana Nuoto**, ai sensi dell'art. 30 della L.P. 4/2016, approvato con la precedente propria deliberazione n.55 di data 29/02/2024;
2. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Richiamata la motivazione espressa nelle premesse dal relatore, con voti espressi in forma palese favorevoli unanimi

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 370**

Ufficio Proponente: **Segreteria_S**

Oggetto: **APPROVAZIONE INVITO AL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER LA GESTIONE PER IL PERIODO 1/6/2024-30/05/2029 CON POSSIBILE PROROGA AL 2034 DELLA PISCINA COMUNALE DI LAVIS ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria_S)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento, in quanto rispondente alle condizioni previste dall'art. 21 novies della l.p. 241/1990 ed in relazione agli effetti patrimoniali e/o finanziari dello stesso si segnala che il provvedimento non comporta costi per l'ente.

Data 25/03/2024

Il Responsabile di Settore

Mariano Carlini

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 26/03/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Brugnara arch. Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Brugnara Andrea in data 27/03/2024
MARIANO CARLINI in data 27/03/2024